CAMERA DEI DEPUTATI N. 1691

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

STORTI, ARMATO, SCALIA, BORRA, SABATINI, BORGHI, BIAGGI NULLO, GITTI, COLLEONI, ZANIBELLI, CANESTRARI, CENGARLE, GIRARDIN, CAVALLARI, GAGLIARDI, TOROS, BUZZI, CARRA, CERUTI CARLO, AMADEI GIUSEPPE, BIANCHI GERARDO, LA PENNA, COLASANTO, SINESIO, CAIAZZA, MAROTTA VINCENZO, COLOMBO VITTORINO

Presentata il 2 ottobre 1964

Disposizioni sulla competenza del Ministero dei lavori pubblici per lavori che interessano il patrimonio storico e artistico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente schema di proposta di legge s'intende normalizzare, nell'ambito dei poteri sanciti dall'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544, l'intervento del Ministero dei lavori pubblici nei lavori di restauro, non di prevalente carattere artistico, agli edifici di interesse monumentale tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nei lavori necessari agli edifici sedi di raccolte d'arte dello Stato.

L'intervento suddetto, che la proposta di legge si propone di disciplinare, costituisce da tempo prassi costantemente seguita per integrare, sotto l'aspetto più proprio dell'Amministrazione dei lavori pubblici, l'azione dello Stato per la tutela del patrimonio storico e artistico, non interamente realizzabile dal Ministero della pubblica istruzione con i mezzi a sua disposizione.

In concreto, all'articolo 1 del presente schema, si prevedono due campi d'intervento del Ministero dei lavori pubblici: per la esecuzione di determinate specie di lavori in edifici monumentali, statali e non statali, tutelati dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089; per l'esecuzione di lavori anche in edifici non monumentali, statali e non statali, adibiti a sedi di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti, che perseguano finalità artistiche e culturali.

Nell'una e nell'altra ipotesi si riservano al Ministero dei lavori pubblici quelle opere edilizie di esclusivo e preminente carattere tecnico-strutturale (ad esempio: consolidamento di fondazioni o di strutture portanti, solai e coperture, impianti tecnici, ecc.), che non presentano differenze di progettazione e di esecuzione per il fatto di essere attuate su immobili di interesse artistico o storico, piuttosto che su immobili privi di tale interesse.

Per i casi, invece, nei quali debba riconoscersi nelle particolari caratteristiche dell'edificio e nel carattere unitario delle opere da compiervi – sia sul piano qualitativo, sia su quello quantitativo – il prevalere degli aspetti più propri della competenza dell'Amministrazione delle Belle arti, l'articolo 2 sancisce, ai fini delle necessarie, speciali cautele progettuali o esecutive, che i lavori di cui alla lettera *a*) dell'articolo 1 saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che, in tal caso, assumerà la relativa spesa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al Ministero dei lavori pubblici, competente – a norma del regio decreto 18 maggio 1931, n. 544 – ad eseguire opere edilizie per conto dello Stato, spetta anche di provvedere, assumendo l'onere relativo sui fondi del proprio bilancio:

a) ai lavori di natura statica e strutturale, di manutenzione straordinaria, di restauro ed impianto di apparecchiature tecniche, in edifici, statali e non statali, di interesse artistico o storico soggetti alla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

b) ai lavori della stessa natura in edifici, statali e non statali, anche privi di interesse artistico o storico, adibiti a sede di raccolte museali dello Stato o di servizi ad esse inerenti che perseguano finalità artistiche e culturali.

Ai fini della progettazione ed esecuzione delle opere di cui al precedente comma, è fatta salva la competenza dei Soprintendenti ai monumenti o alle antichità per quanto riguarda la tutela dei caratteri monumentali degli edifici oggetto dei lavori di cui alla lettera *a*), e la competenza dei Soprintendenti alle Gallerie o alle antichità per quanto riguarda i lavori di cui alla lettera *b*). È altresì in facoltà dei predetti Soprintendenti di stralciare, anche in corso d'opera, quei lavori che rientrino nella competenza tecnico-artistica della Amministrazione delle Belle arti e la cui spesa è assunta dal Ministero della pubblica istruzione.

ART. 2.

Qualora i lavori, o parte di essi, previsti alla lettera *a*) dell'articolo precedente rivestano un prevalente carattere tecnico-artistico, o richiedano, sotto tale profilo, interventi tecnici specializzati o particolari cautele progettuali o esecutive, saranno di regola eseguiti dal Ministero della pubblica istruzione, che, in tal caso, assumerà la relativa spesa.